



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Malati: rimborsi per le prestazioni ambulatoriali urgenti private

Autore: Redazione | 17/07/2016



Se il paziente è costretto a ricorrere alla clinica privata per effettuare delle prestazioni ambulatoriali urgenti, che l'ASL non compie, ha diritto al rimborso anche senza la preventiva autorizzazione.

Se il paziente, affetto da una malattia grave come il **cancro**, è costretto a rivolgersi al **centro privato** per **prestazioni ambulatoriali urgenti**, in quanto l'ASL non può curarlo per mancanza di servizi e/o strutture, ha diritto a essere **rimborso dalla Regione** a titolo di assistenza indiretta. E ciò anche senza aver

prima ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ente pubblico. A dirlo è una recente sentenza del Tribunale di Lecce **[1]**.

La Regione viene così obbligata a rifondere agli ammalati di cancro le spese da questi sostenute per la **Pet-Tac**: assurdo pensare ai formalismi della legge e alle pratiche burocratiche, autorizzazioni comprese, quando di mezzo c'è la vita. Così non si può pretendere che il privato si metta in fila, presso le aziende sanitarie locali di altre province, se questo gli fa perdere mesi preziosi nella sua battaglia contro il **cancro**.

L'attuale normativa ha creato spesso soluzioni e interpretazioni contrastanti sui rimborsi, una normativa spesso frastagliata perché, alla legge statale si aggiunge anche quella regionale. In generale, almeno per quanto riguarda gli **interventi chirurgici**, secondo i giudici chi si rivolge a una struttura ospedaliera **non convenzionata** senza essere prima autorizzato dall'amministrazione ha comunque diritto al **rimborso delle spese** sostenute se l'intervento è stato compiuto in **stato di necessità**. Ebbene, questo stesso principio si può estendere dagli interventi chirurgici anche alle ipotesi di **prestazioni ambulatoriali urgenti** tutte le volte in cui l'Asl territorialmente competente risulta priva delle attrezzature, macchinari e competenze necessarie per trattare la patologia del malato. Se poi, a questo si aggiunge che nelle più vicine strutture pubbliche è necessario attendere tempi biblici per il proprio turno, tempi incompatibili con la malattia diagnosticata al malato, "seria e ingravescente", allora quest'ultimo ha ben diritto a rivolgersi immediatamente a una **clinica privata** e a **farsi rimborsare poi i soldi dalla Regione**.

Note

[1] Trib. Lecce, sent. n. 5448/2015. **[2]** D.lgs. n. 502/99 e 229/99.